Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 settembre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati, è convocata in 622ª seduta pubblica mercoledì 18 settembre 1957, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

2. Seguito della discussione delle proposte di legge e del disegno di legge sulla disciplina dei contratti agrari.

(5243)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1957, n. 801.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI — TAVIANI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra

LA REPUBBLICA ITALIANA

da una parte, e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

dall'altra,

Desiderando dare sepoltura permanente, in cimiteri da sistemare definitivamente, ai caduti di guerra italiani giacenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai caduti di guerra tedeschi giacenti nel territorio della Repubblica Italiana,

Desiderando assicurare degnamente la tutela delle tombe dei Caduti di guerra italiani nel territorio della

Repubblica Federale di Germania e delle tombe dei Caduti di guerra tedeschi nel territorio della Repubblica Italiana,

Hanno deciso di stipulare il seguente Accordo:

I

Tombe di guerra tedesche nella Repubblica Italiana

Art. 1.

Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti di guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonchè i cittadini tedeschi deceduti in seguito a fatti di guerra.

Art. 2.

Le salme dei caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra mondiale inumati in Italia verranno raccolte in Italia in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.

Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

Art. 3.

Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo della R. F. T. ed il Governo italiano, avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.

I cimiteri ed i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo della R. F. T. approvati dal Governo italiano.

La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.

Per la sistemazione verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

Art. 4.

L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra tedeschi nonchè la sistemazione dei cimiteri e sacrari tedeschi verranno effettuate dal Governo della R. F. T. a sue spese, previe intese con il Governo italiano e nel più breve tempo possibile.

Art. 5.

Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della R. F. T. il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari tedeschi, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonchè il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra tedeschi ivi giacenti.

Qualora il Governo italiano ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale ad altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della R. F. T.

Art. 6.

Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verrà impiegato un guardiano rimunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.

Il Governo italiano riconosce al Governo della R.F T. il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari tedeschi in Italia, e di impiegare a tale fine personale tedesco.

Art. 7.

Il Governo della R. F. T. potrà importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri tedeschi.

Il Governo italiano accorderà analoghe facilitazioni per la importazione di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri tedeschi. In tal caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.

Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo della R. F. T., inoltrata per le vie diplomatiche.

Art. 8.

Il Governo italiano accorderà, su richiesta del Governo della R. F. T. l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica Federale Tedesca; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.

L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorità italiana, che redigerà un processo verbale relativo alla esumazione.

Art. 9.

Il Governo italiano concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove — anche se rimaritate — figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra tedeschi che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Italiana.

Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.

Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla data di pubblicazione in Italia delle norme relative a dette modalità di applicazione.

Art. 10.

Il Governo italiano provvederà a consegnare al Governo della R. F T. tutti i documenti in suo possesso relativi ai Caduti tedeschi ed alle tombe di guerra tedesche in Italia.

Art. 11.

Il Governo italiano acconsente a che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. assuma, per incarico del Governo della R.F.T., l'espletamento dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo italiano accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione.

Per l'espletamento dei suoi compiti, il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. potrà inviare in Italia personale specializzato ed installare i locali necessari per la sua attività. La nomina dei rappresentanti e del personale di tale Ente, che svolgeranno la loro attività in Italia, è soggetta all'approvazione del Governo italiano.

Art. 12.

Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra l'Ente tedesco di cui all'art. 11 e le competenti Autorità italiane.

II
Tombe di guerra italiane nella Repubblica Federale Tedesca

Art. 13.

Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti in guerra italiani i militari o civili italiani deceduti per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di guerra.

Art. 14.

Le salme dei caduti in guerra italiani della seconda guerra modiale inumati nella Repubblica Federale Tedesca verranno raccolte nella Repubblica Federale Tedesca in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.

Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

Per quei casi nei quali non sia possibile procedere alla esumazione e al riconoscimento di salme italiane sepolte in fosse comuni con caduti di altra nazionalità, il Governo tedesco provvederà a sistemare degnamente il luogo e a conservarlo in permanenza.

Art. 15.

Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo italiano e il Governo della R. F. T., avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.

I cimiteri e i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo italiano, approvati dal Governo della R. F. T.

La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.

Per le sistemazioni verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

Art. 16.

L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra italiani nonchè la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, a sue spese, previe intese con il Governo della R. F. T. e nel più breve tempo possibile.

Art. 17.

Il Governo della R. F. T. si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari italiani, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarrano adibite a tale uso. Il Governo della R. F. T. garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonchè il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra italiani ivi giacenti.

Qualora il Governo della R. F. T. ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale al altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della Repubblica italiana.

Art. 18.

Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di Germania verrà impiegato un guardiano rimunerato dal Governo della R. F. T.; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.

Il Governo della R. F. T. riconosce al Governo italiano il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari italiani nella Repubblica Federale di Germania, e di impiegare a tale fine personale italiano.

Art. 19.

Il Governo italiano potrà importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri italiani.

Il Governo della R. F. T. accorderà analoghe facilitazioni per le importazioni di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri. In tale caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.

Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo italiano, inoltrata per le vie diplomatiche.

Art. 20.

Il Governo della R. F. T. accorderà, su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di Germania in Italia; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.

L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorità tedesca, che redigerà un processo verbale relativo all'esumazione.

Art. 21.

Il Governo della R. F. T. concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40 % sulle tariffe delle Ferrovie federali, per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai

parenti prossimi (genitori, vedove — anche se rimaritate — figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra italiani che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Federale di Germania.

Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.

Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla stessa data in cui avranno esecuzione le facilitazioni previste all'art. 9.

Art. 22.

Il Governo della R. F T provvederà a consegnare al Governo italiano tutti i documenti, che potessero eventualmente essere ancora in suo possesso o essere rinvenuti, relativi ai caduti italiani ed alle tombe di guerra italiane nella Repubblica Federale di Germania.

Le competenti autorità della R. F. T. faciliteranno in particolare la ricerca delle informazioni contenute negli archivi seguenti:

stato civile, cimiteri, crematori e ospedali gestiti da Enti pubblici;

uffici di polizia, tribunali, luoghi di detenzione;

uffici del lavoro, degli alloggi e annonari.

I documenti e i dati agli atti dei servizi di cui sopra potranno essere consultati, d'accordo con la competente autorità della R. F T., in tutti i casi in cui ciò sia necessario ai fini delle ricerche.

Da parte del Governo della Repubblica Federale verrà raccomandato agli Enti privati di procedere in modo analogo.

Art. 23.

Il Governo della R. F T. riconosce nella Delegazione italiana del Commissariato generale onoranze caduti in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le incombenze attinenti ai caduti italiani di cui al presente Accordo.

Il delegato sarà considerato addetto all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale.

Il Governo della R. F T. accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione.

Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Ente stesso potrà avvalersi di personale specializzato inviato dalla Italia e installare i locali necessari per la sua attività.

Art. 24.

Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra la Delegazione italiana di cui all'art. 23 e le competenti autorità della Repubblica Federale di Germania.

Disposizioni finali

Art. 25.

Il presente Accordo si applica anche al « Land Berlin » qualora il Governo della R. F. T. non faccia al riguardo una comunicazione in contrario al Governo italiano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Art. 26.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Art. 27.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma.

Gli articoli: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24 e 26 avranno esecuzione dal momento della firma dello Accordo.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari debitamente autorizzati hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Bonn il 22 dicembre 1955 in doppio originale in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Federale Tedesca
WALTER HALLSTEIN

Per la Repubblica Italiana
U. GRAZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

Eccellenza,

In sede di trattative per la definizione dell'Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana sulle tombe di guerra, è stata raggiunta un'intesa su quanto segue:

I cimiteri tedeschi di caduti in guerra della seconda guerra mondiale saranno conservati o sistemati nelle località seguenti:

Catania (quota 204 M. Po)
Cassino
Bologna
Costermano (Verona)
Pomezia
Catania (Cimitero Comunale)
Gardone
Merano
Pordoi.

I cimiteri italiani di caduti in guerra della seconda guerra mondiale saranno conservati o sistemati nelle località seguenti:

Berlino
Francoforte sul Meno
Amburgo
Colonia
Monaco
Norimberga.

Se Ella è d'accordo su quanto precede, propongo che la presente Nota venga considerata, insieme con la Sua cortese risposta, come un'intesa tra i nostri due Governi.

Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

GRAZZI

A Sua Eccellenza
Il Sottosegretario della Auswärtiges Amt
Prof. Dott. Walter HALLSTEIN. — BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DER STAATSSEKRETÄR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, 22. Dezember 1955

Herr Botschafter,

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage zu bestätigen, das folgenden Wortlaut hat:

« Bei den Verhandlungen über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Kriegsgräber ist Einverständnis darüber erzielt worden, dass deutsche Friedhöfe für die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges an den folgenden Orten erhalten bleiben oder errichtet werden sollen:

Catania (quota 204 M Po)
Cassino
Bologna
Costermano (Verona)
Pomezia
Catania (Gemeindefriedhof)
Gardone
Merano
Pordoi.

Ausserdem ist vereinbart worden, dass italienische Friedhöfe für die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges an den folgenden Orten erhalten bleiben oder errichtet werden sollen:

Berlin
Frankfurt/M.
Hamburg
Köln
München
Nürnberg.

Falls Sie mit dieser Regelung einverstanden sind, darf ich vorschlagen, dieses Schreiben und Ihre Antwort als eine zwischen unseren beiden Regierungen getroffene Vereinbarung zu betrachten ».

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Inhalt Ihres obigen Schreibens einverstanden ist und dieses Schreiben und meine heutige Antwort als zwischen unseren beiden Regierungen getroffene Vereinbarung betrachtet.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

HALLSTEIN

Seiner Exzellenz
dem Italienischen Botschafter
Herrn Umberto GRAZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

Eccellenza,

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano ha il desiderio di erigere a sue spese monumenti commemorativi per i caduti italiani nei luoghi degli ex campi di concentramento di Dachau, Flossenburg, Hersbrück e Neuengamme.

Il Governo italiano sarebbe grato se il Governo della Repubblica Federale di Germania volesse dare il suo consenso alla erezione di tali monumenti commemorativi.

In tale caso il Governo italiano non mancherebbe di sottoporre, in tempo utile, i progetti da esso redatti all'approvazione del Governo della Repubblica Federale di Germania.

Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

GRAZZI

A Sua Eccellenza
Il Sottosegretario dello Auswärtiges Amt
Prof. Dott. Walter HALLSTEIN — BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DER STAATSSEKRETÄR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, 22. Dezember 1955

Herr Botschafter,

Mit Ihrem heutigen Schreiben haben Sie mir mitgeteilt, dass die italienische Regierung den Wunsch hat, auf ihre Kosten Erinnerungsmale für italianische Tote an den Stätten der früheren Konzentrationslager Dachac, Flossenburg, Hersbrück und Neuengamme zu errichten. Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ihre Zustimmung zur Errichtunge dieser Erinnerungsmale erteilen sollte, würde die italienische Regierung nicht verfehlen, zu gegebener Zeit die Regierung der Bundesrepublik Deutschland um die Genehmigung der von ihr ausgearbeiteten Entwürfe zu bitten.

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der Errichtung von Erinnerungsmalen für italienische Tote an den genannten Orten und unter den vorgeschlagenen Bedingungen einverstanden ist.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

HALLSTEIN

Seiner Exzellenz
dem Italienischen Botschafter
Herrn Umberto GRAZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 802.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco, in Aversa (Caserta).

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco, in Aversa (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 109. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 803.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, in Siracusa.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, in Siracusa, e la Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da mons. Ettore Baranzini, Arcivescovo di Siracusa, consistente in alcuni immobili situati in detta città, da destinarsi per la costruzione della sede definitiva dell'ente Chiesa Santuario medesimo e delle relative Opere annesse.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 108. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 804.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. M. V. Immacolata, in località Mussoi del comune di Belluno.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 8 settembre 1956, integrato con postilla e con dichiarazione, entrambe del 14 marzo 1957 relativo all'erezione della parrocchia della B.M.V Immacolata, in località Mussoi del comune di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 110. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 805.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione, nella forma « æque principaliter », delle due parrocchie di San Pietro e Paolo, in Forno, e di San Giovanni Battista, in Campello Monti, entrambe frazioni del comune di Valstrona (Novara).

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° dicembre 1956, relativo all'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter », delle due parrocchie di San Pietro e Paolo, in Formo e di San Giovanni Battista, in Campello Monti, entrambe frazioni del comune di Valstrona (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 112. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1957.

Conferma del prof. Lanfranco Maroi a presidente dell'Istituto centrale di statistica per il quadriennio 1° agosto 1957-31 luglio 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1954, con il quale il prof. Lanfranco Maroi è stato nominato presidente di detto Istituto per il quadriennio 1° agosto 1953-31 luglio 1957;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'Istituto stesso per il quadriennio 1° agosto 1957-31 luglio 1961;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Lanfranco Maroi è confermato presidente dell'Istituto centrale di statistica per il quadriennio 1° agosto 1957-31 luglio 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a S. Martino di Castrozza, addì 8 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 92. — CESSARI

(5244)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1957.

Scioglimento del Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione elettiva del comune di Giffoni Valle Piana (Salerno), sorta dalle consultazioni popolari del 27 maggio 1956, ha attirato sopra di sè, per i criteri discriminatori ed illegali pervicacemente seguiti nella gestione della cosa pubblica, una vasta eco di riprovazione e di risentimenti, provocando anche disordini, a stento contenuti dalle Forze di polizia, talchè la sua ulteriore permanenza in carica costituirebbe sicuramente motivo di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.

L'irregolare comportamento di quella rappresentanza elettiva si era imposto da tempo all'attenzione della prefettura di Salerno, che non ha mancato di esercitare su di essa assidua vigilanza e di effettuare, occorrendo, gli opportuni interventi, nei modi previsti dalla legge.

Senonchè, i rilievi formulati in occasione delle ripetute ispezioni disposte al Comune, i frequenti provvedimenti repressivi e gli energici richiami rivolti agli amministratori non sono valsi a far deflettere costoro dalla politica di accesa partigianeria, perseguita con una inammissibile concezione personalistica della pubblica funzione.

Le irregolarità e le deficienze emerse in importanti rami di servizio, la noncuranza dimostrata per la soluzione dei più sentiti problemi cittadini, la leggerezza con cui si è amministrato il pubblico denaro, i ripetuti atti, sopratutto di aperto favoritismo o di grave vessazione, a fini personali o di parte, singolarmente e collegialmente compiuti dagli amministratori, hanno finito per discreditare completamente la civica rappresentanza innanzi all'opinione pubblica e per determinare, via via, nei riguardi di essa, uno stato di sempre più diffuso scontento e di mal repressa ostilità.

L'esasperazione degli animi è poi divenuta irrefrenabile e la popolazione è istintivamente insorta, quasi unanime, senza esclusione di ceti e di tendenze politiche, allorquando, sulla fine del giugno scorso, l'Amministrazione ha proceduto alla notifica degli accertamenti per imposta di famiglia, effettuati anche questi — come è chiaramente emerso dall'ispezione ordinata dalla Prefettura — con criteri quanto mai arbitrari e faziosi, senza alcuna aderenza alla reale capacità contributiva dei soggetti ed in molti casi, anzi, addirittura in proporzione inversa, con tanto stridenti sperequazioni — a favore, sopratutto, degli stessi amministratori e dei loro amici e congiunti — da suscitare, in qualche caso, persino le aperte critiche dei privilegiati medesimi.

Il primo luglio scorso, una massa di dimostranti si riversava tumultuando nella piazza antistante il municipio, con chiari propositi di invaderne i locali per costringere di forza gli amministratori a rassegnare le dimissioni. Il pronto accorrere della Forza pubblica valeva ad impedire il conseguimento di tale obiettivo, scongiurando, altresì, il verificarsi di fatti più gravi; e la situazione poteva ancora essere controllata, in occasione di analoga dimostrazione popolare ripetutasi la sera del giorno stesso.

Altro tentativo di sollevazione si verificava l'11 luglio scorso, ma era sventato al suo nascere dall'azione preventiva della polizia; una nuova e più grave manifestazione, però, aveva luogo nella mattinata del 22 successivo, allorchè, essendosi diffusa la notizia della riunione del Consiglio comunale, alcune migliaia di persone, sospese le attività lavorative, confluivano, dalle frazioni e dal centro, nella piazza del municipio con intenti minacciosi, mentre tutti i pubblici esercizi del centro chiudevano, in segno di viva protesta contro la civica Amministrazione.

Anche in questa occasione i reparti di polizia, opportunamente rinforzati dopo i primi avvenimenti, sono riusciti a contenere i dimostranti. Ma è da ritenere che, permanendo l'attuale clima di esasperata tensione, potrebbero verificarsi altri disordini, con imprevedibili conseguenze, anche nei riguardi della incolumità personale degli amministratori.

In tale stato di cose, il Prefetto di Salerno ha rappresentato la necessità e l'urgenza di far luogo, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, allo scioglimento del Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana — di cui frattanto, ha disposto la sospensione coi poteri dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 — quale sola misura idonea a rimuovere definitivamente le cause di una situazione oltremodo pericolosa per l'ordine pubblico ed a rendere, al tempo stesso, possibile il pacifico ed ordinato svolgimento dei servizi.

Ritenuto che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione del provvedimento, mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del dott. Giuseppe Liotti, vice direttore di ragioneria presso la prefettura di Salerno.

Roma, addì 8 agosto 1957

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Amministrazione elettiva del comune di Giffoni Valle Piana (Salerno), con la sua azione improntata a criteri arbitrari e discriminatori, ha creato localmente uno stato di diffuso malcontento e di esasperata tensione degli animi, sfociato in ripetuti gravi tumulti popolari, che potrebbero ancora rinnovarsi, con imprevedibili conseguenze in danno di cose e di persone;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano, nella specie, gravi motivi di ordine pubblico per disporre lo scioglimento di quella rappresentanza comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il vice direttore di ragioneria, dott. Giuseppe Liotti, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(5193)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1957.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bari.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Bari — costituito, per legge, di sessanta membri — risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali poteva contare su una decisa prevalenza numerica.

Ciononostante, attraverso intese occasionali, si potè addivenire all'elezione del sindaco e della Giunta, ma la mancanza di una maggioranza omogenea non poteva non riflettersi negativamente sull'andamento degli organi di amministrazione, mantenendoli in una situazione instabile ed incerta.

La crisi, già latente, si manifestò nel marzo del 1957 allorquando gli assessori, prima, ed il sindaco, poi, venutisi a trovare in minoranza, ritennero di rassegnare le dimissioni dalla carica.

Il Consiglio comunale, convocato per l'elezione dei nuovi organi d'amministrazione, procedeva, nelle sedute del 15 e 17 aprile, alla nomina del sindaco e degli assessori, ma sia l'uno che gli altri, essendo di opposte tendenze, si dimettevano immediatamente dalle rispettive cariche, sicchè il Consiglio stesso veniva riconvocato per la sostituzione dei dimissionari. Le relative sedute, fissate per il 29 e 30 aprile 1957, andavano, peraltro, deserte per mancanza del prescritto numero legale di presenti.

Risultava evidente, a questo punto, l'impossibilità di una composizione della crisi, stante la manifesta volontà dei vari gruppi consiliari di non deflettere dalle posizioni di contrasto assunte.

Tuttavia, allo scopo di non lasciare nulla d'intentato e per porre, in modo inequivocabile, la rappresentanza elettiva di fronte alle responsabilità ad essa derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto del 1° maggio 1957, notificato a tutti i consiglieri, disponeva, d'ufficio, due successive convocazioni dell'Organo consigliare per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva agli effetti voluti in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 3 e 4 maggio 1957, furono dichiarate deserte per mancanza del prescritto numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Bari di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo

risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 luglio 1957.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Bari ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del prof. avv. Pasquale Del Prete.

Roma, addì 9 agosto 1957

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Bari non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 luglio 1957;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bari è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Pasquale Del Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(5192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1957.

Costituzione del Comitato per la concessione di premi agli esportatori del libro italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311, relativa a provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1957, n. 367, con cui viene approvato il regolamento che detta norme di attuazione alla legge predetta;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del Comitato per l'erogazione dei premi di cui alla legge stessa a partire dall'esercizio finanziario 1954-55;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato previsto dall'art. 5 del regolamento è così composto:

Presidente:

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Informazioni e la proprietà letteraria, artistica e scientifica « pro tempore ».

Membri:

Padellaro dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può anche espletare le funzioni di presidente per delega del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di cui al precedente comma;

Fraccacreta dott. Augusto, direttore di divisione del servizio informazioni;

De Novellis dott. Gennaro, funzionario in rappresentanza della Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

Galano dott. Raffaele, funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bozza prof. Tommaso, funzionario in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, con mansioni di esperto bibliografico;

Cecchi Emilio, esperto per gli scrittori italiani;

Pozzi dott. Mario, esperto per l'Associazione italiana editori;

Bailetti Delia, esperto per l'Unione nazionale editori musica;

Bonacci dott. Giorgio, esperto per l'Associazione librai italiani;

Boroli ing. Achille, esperto per le Industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici.

Segretari:

Tagliarini dott. Francesco, dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Venticinque dott. Raffaele, dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Ai componenti del Comitato sono corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza ai sensi del decreto del presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 giugno 1957

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1957
Registro n. 10, *foglio n.* 393

(5245)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1957.
Integrazione del Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1957, con il quale è stato costituito il Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1960;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione dell'anzidetto Comitato, chiamando a farne parte il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero è chiamato a far parte del Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1960.

Roma, addì 31 luglio 1957

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 96. — CESSARI

(5236)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1957.
Istituzione di una Agenzia consolare in Geelong (Australia) alle dipendenze del Consolato generale in Melbourne.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Geelong (Australia) alle dipendenze del Consolato generale in Melbourne.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1957

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1957
Registro n. 90, foglio n. 15. — BAGNOLI

(5218)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1957.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1953 e modificato con decreti Ministeriali 22 luglio 1954, 4 giugno 1955 e 7 maggio 1956;

Viste le deliberazioni assunte il 29 aprile 1957 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 5, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, è così modificato:

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 2 miliardi ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5 milioni ciascuna, assunte come segue:

Cassa di risparmio delle Provincie lombarde Milano, n. 229 quote pari a	L.	1.145	milioni
Banca Lombarda di depositi e conti correnti Milano, n. 22 quote pari a	»	110	»
Banco Ambrosiano Milano, n. 22 quote pari a	»	110	»
Banca Commercio e Industria Milano, n. 17 quote pari a	»	85	»
Monte di Credito su Pegno di Milano, n. 15 quote pari a	»	75	»
Banca San Paolo di Brescia, n. 12 quote pari a	»	60	»
Banca Prov. Lombarda Bergamo, n. 10 quote pari a	»	50	»
Credito agrario Bresciano - Brescia, n. 10 quote pari a	»	50	»
Credito Commerciale Cremona, n. 10 quote pari a	»	50	»
Banca Alto Milanese Busto Arsizio, n. 5 quote pari a	»	25	»
Banco Lariano Como, n. 5 quote pari a .	»	25	»
Credito Artigiano Milano, n. 5 quote pari a	»	25	»
L'Assicuratrice Italiana Milano, n. 5 quote pari a .	»	25	»
Riunione Adriatica di Sicurtà Milano, n. 5 quote pari a	»	25	»
Banca agricola milanese Milano, n. 4 quote pari a .	»	20	»
Banca di Legnano Legnano, n. 2 quote pari a	»	10	»
Banca Piccolo cred. Bergamasco Bergamo, n. 2 quote pari a	»	10	»
Banca prov. di Depositi e Sconti Milano, n. 2 quote pari a	»	10	»
Banca Unione Milano, n. 2 quote pari a	»	10	»
Cassa di risparmio di Vigevano, n. 2 quote pari a .	»	10	»
Credito Varesino Varese, n. 2 quote pari a	»	10	»
La Fondaria Incendio Firenze, n. 2 quote pari a	»	10	»

La Fondiaria Infortuni Firenze, n. 1 quota pari a . .	L.	5	milioni
Banca Cesare Ponti Milano, n. 1 quota pari a . . .	»	5	»
Banca d'America e d'Italia - Milano, n. 1 quota pari a . .	»	5	»
Banca di Valle Camonica Breno, n. 1 quota pari a .	»	5	»
Banca Manusardi e C. Milano, n. 1 quota pari a	»	5	»
Banca Milanese di Credito Milano, n. 1 quota pari a	»	5	»
Banco di Desio Desio, n. 1 quota pari a .	»	5	»
Cassa Lombarda Milano, n. 1 quota pari a	»	5	»
Credito Legnanese Legnano, n. 1 quota pari a	»	5	»
Monte di credito su pegno di Pavia, n. 1 quota pari a . . .	»	5	»
In totale n. 400 quote pari a	L.	2.000	milioni

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
GAVA

(5240)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1957.

Nomina del capitano di vascello Domenico Romano a membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 1° dicembre 1956, relativo alla costituzione del predetto Consiglio superiore per il quadriennio 1956-60;

Vista la nota n. 2538 del 17 luglio 1957, con la quale il capitano di vascello Domenico Romano è stato designato a rappresentare il Ministero della difesa in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del capitano di vascello Giuseppe Pighini;

Decreta:

Il capitano di vascello Domenico Romano è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del capitano di vascello Giuseppe Pighini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1957

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1957
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 157

(5204)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1957.

Istituzione di uno speciale contrassegno di Stato per il condizionamento del vermut e dei vini aromatizzati in recipienti di capacità non superiore ad un decilitro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcoolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Vista la legge 16 marzo 1956, n. 108, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, sopra specificato;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1956, concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato e le modalità per la loro applicazione sui recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati;

Considerata l'opportunità di adottare anche un contrassegno idoneo al completo automatismo del ciclo di imbottigliamento chiusura ed etichettatura dei vermut e vini aromatizzati confezionati in recipienti di capacità non superiore ad un decilitro;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, per i recipienti contenenti vermut e vini aromatizzati di capacità non superiore a un decilitro può essere costituito anche da un contrassegno da ricavare, all'atto della chiusura delle bottiglie, mediante punzonatura eseguita da apposita macchina sulle capsule a strappo adoperate per il condizionamento delle bottiglie stesse.

La punzonatura deve essere effettuata con apposito punzone da fornirsi dal Ministero delle finanze recante lo stemma dello Stato con la dicitura « Vini aromatizzati C. S. fino a litri 0,100 ».

Detto punzone, di proprietà dello Stato, deve essere applicato, debitamente suggellato, nell'apposita macchina incapsulatrice munita di contatore registratore.

L'applicazione del contrassegno suddetto deve avvenire sotto vigilanza finanziaria continuativa.

Art. 2.

Gli esercenti opifici di produzione del vermut e degli altri vini aromatizzati o gli imbottigliatori di tali prodotti, per applicare il contrassegno di cui al precedente articolo, devono inoltrare apposita istanza al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette, per il tramite dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.

La concessione è subordinata alla prestazione di un deposito cauzionale per un ammontare pari all'importo presumibile dei contrassegni da applicare in quindici giorni di lavorazione.

Art. 3.

Alla fine di ciascun giorno di lavoro l'addetto alla vigilanza dà atto della esattezza dei dati annotati dall'esercente sul registro di imbottigliamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 3,

in relazione a quelli risultanti dal contatore registratore, specificando le eventuali differenze dovute ad inconvenienti di lavorazione.

In base a tali attestazioni l'esercente, ogni lunedì non festivo, deve effettuare il pagamento del prezzo dei contrassegni in ragione di L. 5 ciascuno, come sopra contabilizzati, relativi all'ultima settimana.

Art. 4.

Gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento di cui al precedente art. 3 devono essere riportati nel registro di imbottigliamento.

Nel caso che detto pagamento non venga effettuato è sospesa l'ulteriore applicazione del contrassegno previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Agli effetti del conto giudiziale, gli UTIF con verbale a parte indicheranno il numero dei contrassegni applicati nel modo previsto dall'art. 1, nonchè l'importo corrispondente pari a L. 5 per ogni contrassegno.

In detto verbale deve essere specificata l'autorizzazione ministeriale di cui al precedente art. 2 nonchè l'esercente concessionario.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1957
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 160. — BENNATI

(5238)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada statale n. 12, « Brennero-Abetone », presso Pavullo, per Verica, alla strada Montese-Canevaccia-Bologna, presso il ponte sul Panaro, in località Docciola, in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1956, n. 15, con la quale l'Amministrazione provinciale di Modena ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada statale n. 12, « Brennero-Abetone », presso Pavullo, per Verica, alla strada Montese-Canevaccia-Bologna, presso il ponte sul Panaro, in località Docciola;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 9 aprile 1957, n. 643;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dalla statale n. 12, « Brennero-Abetone », presso Pavullo, per Verica, alla strada Montese-Canevaccia-Bologna, presso il ponte sul Panaro, in località Docciola, in provincia di Modena, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5247)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dall'innesto con la provinciale Fizzo, in contrada Bacile, per Bonea, a Varoni, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 2 maggio 1956, n. 979, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dall'innesto con la provinciale Fizzo, in contrada Bacile, per Bonea, a Varoni;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 aprile 1957, n. 656;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dall'innesto con la provinciale Fizzo, in contrada Bacile, per Bonea, a Varoni, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5220)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1957.

Nomina del tenente colonnello Enrico Accorona a presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, con il quale è stata concessa la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visti i propri decreti in data 30 luglio 1952 e successivi, con i quali il dott. Amleto Angelelli è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto e sono state prorogate le sue funzioni fino a tutto il 31 luglio 1956;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, che approva il nuovo statuto dell'Ente di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'Ente stesso;

Decreta:

Il ten. col. di commissariato Enrico Accorona è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(5117)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1957.
Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Massa Marittima (Grosseto) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Follonica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Massa Marittima (Grosseto);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Massa Marittima (Grosseto) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Follonica le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1957

Il Ministro: MEDICI

(5164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 29 luglio 1957, n. 3600/1504, registrato alla Corte dei conti in data 7 agosto 1957, (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 102), è stato determinato in L. 692.507 (lire seicentonovantaduemilacinquecentosette), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 3 aprile 1957, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 141 del 5 giugno 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Castellina Marittima (Pisa) in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3809 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta ESPINASSI MORATTI Antonietta fu Antonio in CANCELLIERI e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 690.000, (lire seicentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5209)

Opera nazionale combattenti

Con decreto Ministeriale 19 luglio 1957, n. 3547/1451, registrato alla Corte dei conti in data 7 agosto 1957 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 100), è stato determinato in L. 86.762 (lire ottantaseimilasettecentosessantadue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale in data 14 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 3 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Eboli (Salerno) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta RICCIARDI Roberto fu Oreste, e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 85.000 (lire ottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5208)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 6 giugno 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Posta Fibreno (Frosinone).

In pari data è stato soppresso nella suddetta località il posto fonotelegrafico comunale.

(5249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 10 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,90	624,90	624,95	624,77	—	624,95	624,92	624,95	624,95
$ Can.	656,25	654 —	655 —	654,75	654,50	—	653,50	655,90	655,87	654,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,82	145,60	—	145,81	145,82	145,80	145,80
Kr. D.	90,42	90,38	90,39	90,40	90,35	—	90,38	90,37	90,41	90,40
Kr. N.	87,62	87,58	87,57	87,60	87,70	—	87,60	87,60	87,64	87,60
Kr. Sv.	121,10	121 —	121,03	121,04	120,95	—	121,02	120,90	121,11	121 —
Fol.	164,52	164,50	164,53	164,54	164,45	—	164,51	164,30	164,51	164,50
Fr. B.	12,50	12,50	12,515	12,505	12,375	—	12,505	12,50	12,51	12,51
Fr. Fr.	149,78	148,82	149 —	148,85	148,75	—	148,70	149,35	149,45	148,80
Fr. Sv. acc.	143,77	143,70	143,68	143,74	143,65	—	143,73	143,70	143,75	143,75
Lst.	1747,60	1747,30	1747,25	1747,75	1746,875	—	1747,25	1746,50	1747,675	1747,50
Dm. occ.	149,81	149,72	149,82	149,75	149,72	—	149,71	149,70	149,77	149,80
Scell. Aust.	24,19	24,175	24,15	24,17	24,05	—	24,16	24,18	24,19	24,19

Media dei titoli del 10 settembre 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	63,225
Id. 3,50 % 1902	56,55
Id. 5 % 1935	93,05
Redimibile 3,50 % 1934	81,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,15
Id. 5 % 1936	95,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,80

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	654,125
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,39
1 Corona norvegese	87,60
1 Corona svedese	121,03
1 Fiorino olandese	164,525
1 Franco belga	12,505
100 Franchi francesi	148,775
1 Franco svizzero acc.	143,735
1 Lira sterlina	1747,50
1 Marco germanico	149,73
1 Scellino austriaco	24,165

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 successivo, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 22 maggio 1956 dalla signora Italina Schiavi avverso la mancata assegnazione in suo favore della tabaccheria di nuova istituzione in Carpi, via Circondario Nord.

(5241)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Presidenziale 3 luglio 1957, concernente la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine su alcuni prodotti esportati, pubblicato a pag. 3189 della *Gazzetta Ufficiale* n. 214, in data 29 agosto 1957, nella prima premessa, seconda linea, al posto di « tariffa dei dazi doganali » leggasi « tariffa generale dei dazi doganali ». All'art. 1, decima linea, in luogo di:

« spoletta MTSQ-M500-A1 (contratto DA-91-516-EUC-592) »; leggasi:

« spoletta MTSQ-M500-A1 (contratti DA-91-516-EUC-592 e DA-91-516-EUC-593) ».

(5248)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova nella carriera direttiva dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1957 (registro n. 5 Presidenza, foglio n. 203), con il quale venne bandito un concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova nella carriera direttiva dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso e dei membri aggiunti per le prove di lingue estere, previsti dall'art. 9 del suddetto decreto;

Vista la lettera n. 550 Gab. del 9 luglio 1957, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Armando Pacifico a presiedere la Commissione predetta;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova nella carriera direttiva dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica è composta come segue:

Presidente:

1) Pacifico dott. Armando, consigliere di Stato.

Membri:

2) Di Vita prof. dott. Dante, vice prefetto, direttore dei Servizi di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei medicinali dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

3) Giordani prof. dott. Mario, ordinario di chimica analitica dell'Università di Roma;

4) Monforte prof. Francesco, ordinario di chimica farmaceutica dell'Università di Messina;

5) La Parola prof. Guido, ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità.

Membri aggiunti:

6) Ferri prof. Alfonso, insegnante di lingua francese ed inglese;

7) Josia prof. Vincenzo, insegnante di lingua spagnola;

8) Arredi Barazzoni prof.ssa Margherita, insegnante di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Alfonso De Silva, direttore di sezione, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 266 del bilancio in corso del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1957
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 281

(5251)

PREFETTURA DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il precedente decreto in data 31 dicembre 1956, numero 43137, con il quale venne bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta veterinaria vacante nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gentile dott. Vincenzo, vice prefetto.

Componenti:

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale principale;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Caporale prof. Giuseppe, docente in malattie infettive, polizia veterinaria ed igiene veterinaria;
Nicodemi dott. Bruno, veterinario condotto.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Teramo, addì 3 settembre 1957

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(5253)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1954, indetto con proprio decreto n. 18368 del 19 aprile 1955;

Viste le terne di nominativi di docenti universitari in ostetricia e di primari di ospedali in reparti di ostetricia proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Campobasso;

Viste le terne di nominativi di ostetriche condotte proposte dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1954, è composta dai signori:

Presidente:

Cantore dott. Elio, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Bevere prof. Lorenzo, medico provinciale superiore;
Chicco prof. Riccardo, docente universitario in ostetricia;
Fatica dott. Palmerino, libero esercente specializzato in ostetricia;
Bottoni Alide, ostetrica condotta.

Segretario:

De Simone dott. Igino, consigliere di 2ª classe.

La predetta Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Campobasso, addì 3 settembre 1957

Il prefetto: SABINO

(5252)

PREFETTURA DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1957, n. 8035, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, medico provinciale;

Marchisio dott. Vincenzo, primario reparto maternità dell'Ospedale civile di Cuneo;

Manfroni dott. Alessandro, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Galifi Margherita, ostetrica condotta del comune di Cuneo (Borgo Gesso).

Segretario:

Basile dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Cuneo, addì 24 agosto 1957

Il prefetto: LA SELVA

(5225)

PREFETTURA DI BELLUNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 8523/III/S. in data 2 maggio 1957, col quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti di titolare nella provincia di Belluno al 30 novembre 1955;

Vista la deliberazione del Consorzio medico Perarolo-Ospitale n. 4 in data 22 agosto 1957 che accetta le dimissioni da medico condotto presentate dal dott. Mario De Marchi, vincitore del concorso suindicato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso stesso approvata con proprio decreto n. 8523/III/S. del 26 aprile 1957;

Visto l'ordine delle preferenze alle condotte indicato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bregola Romolo, nato il 5 febbraio 1913, residente in Marrara (Ferrara), è dichiarato vincitore della condotta del Consorzio medico Perarolo-Ospitale.

Il medesimo viene designato alla Amministrazione consorziale per la nomina a titolare della condotta.

Qualora il dott. Bregola non accetti il posto o cessi dal servizio per qualsiasi causa entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* è dichiarato vincitore della condotta stessa il dott. Perego Alessandro nato il 7 ottobre 1925 e che viene designato, fin d'ora, all'Amministrazione consorziale per la nomina a titolare della condotta.

Nel caso che anche il dott. Perego non accetti il posto o cessi dal servizio per qualsiasi causa entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* è dichiarato vincitore della condotta stessa il dott. Manbrini Mariano, nato il 26 giugno 1925 a Piancastagnaio (Siena).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Perarolo e Ospitale.

Belluno, addì 28 agosto 1957

Il prefetto: DE SENA

(5188)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.